

## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

**Tra**

**Il Consorzio CONS.AL.F.I.L., corrente in Potenza alla Via Alberobello, 7**, in persona del legale rappresentante p.t., **(indicato nel prosieguo anche come «Stazione Appaltante o Consorzio»)**

**e**

\_\_\_\_\_ (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...], nella persona di \_\_\_\_\_, nato a [...] il [...], nella sua qualità di [...] (indicato nel prosieguo come «**Aggiudicatario**» o «**Appaltatore**» o «**Gestore**») (di seguito collettivamente indicati come le «**Parti**»)

### **Premesso che**

- su sollecitazione di alcuni Istituti scolastici facenti parti del Consorzio CONS.AL.F.I.L., quest'ultimo ha deliberato di indire una procedura di trattativa privata, di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. b), 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del “Servizio di cassa a favore degli Istituti Scolastici aderenti al Consorzio CONS.A.L.F.I.L.”;
- a conclusione della procedura è rimasto aggiudicatario l'Istituto Bancario \_\_\_\_\_
- tutto ciò premesso tra le parti come innanzi costituite si

**conviene e si stipula quanto segue:**

### **Art. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)**

1. Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro:

- Capitolato Tecnico;
- Lettera di Invito;
- Offerta Economica dell'Operatore;
- Schema di Convenzione di Cassa;
- Elenco delle Istituzioni Scolastiche aderenti al Consorzio CON.SAL.FIL;

2. Gli allegati predetti, materialmente congiunti al presente Accordo Quadro, vengono siglati dalle Parti in ogni pagina, in segno di accettazione dei rispettivi contenuti.

3. Le disposizioni del Capitolato Tecnico prevalgono sulle norme del presente Accordo Quadro, nei casi di non piena conformità.

## **Art. 2 (Oggetto e valore dell'Accordo Quadro)**

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Consorzio CONS.AL.F.I.L. affida al Gestore la prestazione del «**Servizio di cassa**» in favore degli Istituti aderenti al Consorzio medesimo che ne faranno richiesta, alle condizioni tecniche, economiche e giuridiche previste dal presente Accordo e dagli atti di gara, ivi inclusa l'Offerta Economica formulata dal Gestore.
2. Il presente Accordo regola le caratteristiche prestazionali del Servizio e i prezzi che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra gli Istituti aderenti al Consorzio CONS.AL.F.I.L. e l'Appaltatore, in occasione dell'attivazione dei singoli Servizi nell'ambito delle Convenzioni di Cassa, ed impegna l'Appaltatore ad eseguire il Servizio mediante sottoscrizione, con i singoli Istituti che ne facciano richiesta, di una o più Convenzioni di Cassa aventi le caratteristiche di base indicate nel presente Accordo.
3. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, il Gestore si impegna a sottoscrivere Convenzioni di Cassa aventi ad oggetto il Servizio complessivamente inteso, comprensivo dei servizi meglio specificati nel Capitolato e negli allegati richiamati nel precedente art. 1).
4. L'Aggiudicatario del Servizio, fino all'importo massimo previsto dalla normativa vigente, dovrà consentire l'adesione al presente Accordo Quadro, agli stessi patti, prezzi e condizioni risultanti dall'aggiudicazione, anche a favore di altri Istituti Scolastici aderenti al Consorzio CONS.AL.F.I.L., che formuleranno apposita richiesta in tal senso.
5. La stipula del presente Accordo Quadro tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, al pari della stipula delle singole Convenzioni di Cassa, non sarà costitutiva di diritti di sorta in capo all'Appaltatore stesso in ordine all'esaurimento delle quantità di titoli servizi di cassa. L'Accordo Quadro avrà unicamente la funzione di regolamentare giuridicamente le singole ed eventuali Convenzioni che potranno essere stipulate in futuro.
6. La decisione degli Istituti Aderenti al Consorzio CONS.AL.F.I.L. di addivenire o meno alla stipula di una Convenzione con l'Appaltatore aggiudicatario dell'Accordo Quadro, e quella di attivare o meno uno o più Servizi Opzionali nell'ambito di ciascuna Convenzione, sarà rimessa all'insindacabile valutazione discrezionale del singolo Istituto, entro il termine di validità dell'Accordo Quadro e/o della Convenzione. L'affidatario dell'Accordo Quadro non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, né da parte della Rete né da parte dei singoli Istituti, qualora nel corso della validità dell'Accordo Quadro non divenisse affidatario di Convenzioni, e/o l'esecuzione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni dovesse avvenire per quantitativi e importi inferiori rispetto a quelli previsti nell'Accordo e nelle Convenzioni stesse. Gli Istituti aderenti al Consorzio CONS.AL.F.I.L. non avranno alcun obbligo a contrarre nei confronti dell'Appaltatore e, a propria insindacabile valutazione discrezionale, manterranno la facoltà di

affidare servizi identici o analoghi a quelli oggetto della presente procedura anche in via autonoma e ad operatori differenti rispetto all'Aggiudicatario.

7. Parimenti, il presente Accordo Quadro non costituisce né rappresenta l'attribuzione del Servizio in via di esclusiva in favore del Gestore. Anche nel corso della validità dell'Accordo Quadro stesso, gli Istituti Aderenti al Consorzio CONS.AL.F.I.L. saranno liberi di provvedere all'affidamento di parte o di tutto il Servizio oggetto del presente Accordo Quadro anche in favore di soggetti terzi diversi dall'Aggiudicatario.

### **Art. 3 (Durata e decorrenza dell'Accordo Quadro ed eventuali proroghe)**

1. Il presente Accordo Quadro avrà una durata di 48 mesi, naturali e consecutivi, dalla data della sua sottoscrizione.

2. Le Convenzioni di Cassa potranno essere stipulate dai singoli Istituti aderenti alla Rete di scuole, ed avranno una durata massima pari a **48 mesi**, naturali e consecutivi, a partire dalla data di sottoscrizione delle stesse.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro, agli stessi patti, prezzi e condizioni, per una durata pari a 48 mesi. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza dell'Accordo Quadro originario.

4. Sarà facoltà della Stazione Appaltante, alla scadenza dell'Accordo Quadro e nelle more dell'individuazione del nuovo Appaltatore, provvedere a proroghe contrattuali nella misura strettamente necessaria allo svolgimento e alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore, agli stessi patti e condizioni del contratto originariamente stipulato e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi e per non più di 2 (due) volte.

5. L'Appaltatore, nei casi di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione del Servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel presente Accordo Quadro.

6. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante e/o l'Istituto Convenzionato, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro e/o delle relative Convenzioni, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Accordo Quadro e/o nella Convenzione. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

### **Art. 4 (Modalità generali di esecuzione del Servizio)**

1. All'esito della stipula della Convenzione, il Servizio, comprensivo di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, sarà prestato nella stretta osservanza degli standard qualitativi fissati dal

Capitolato Tecnico, dal presente Accordo, dallo Schema di Convenzione di Cassa, e delle prescrizioni normative in materia.

2. Il Gestore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per la prestazione del Servizio, e si impegna ad eseguirla secondo le direttive della Stazione Appaltante e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabilite nel presente Accordo, nelle Convenzioni di Cassa, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Convenzione e nelle migliori prassi industriali e commerciali, e secondo i criteri di remunerazione stabiliti nel presente Accordo.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali. Il Gestore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Sono a carico del Gestore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto delle Convenzioni di Cassa basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione di tali Convenzioni, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati.

6. L'Appaltatore si impegna espressamente a:

- a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità del Servizio alle previsioni del presente Accordo Quadro, delle Convenzioni di Cassa e del Capitolato Tecnico;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
- d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
- e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle

attività di cui al presente Accordo Quadro o alla Convenzione di Cassa.

7. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

8. Le caratteristiche tecniche del Servizio sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico.

9. Il Gestore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante o il soggetto committente da eventuali pretese di terzi.

#### **Art. 5 (Stipula delle Convenzioni di Cassa)**

1. Entro il termine di scadenza del presente Accordo Quadro, i singoli Istituti Aderenti al Consorzio CONS.AL.F.I.L. potranno richiedere al Gestore di sottoscrivere una Convenzione di Cassa, nei limiti di complessiva capienza delle quantità previste dall'Accordo Quadro. Il Gestore sarà obbligato a stipulare la Convenzione richiesta, alle condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Accordo Quadro.

2. In sede di formalizzazione della Convenzione, l'Istituto Aderente al Consorzio CONS.AL.F.I.L. provvederà a selezionare le attività del Servizio rispetto alle quali richiedere la somministrazione attuale o eventuale da parte del Gestore, nell'ambito di quelle prestabilite dal presente Accordo Quadro.

3. Le Convenzioni di Cassa saranno stipulate, secondo il relativo schema di cui all'Allegato di riferimento, entro il termine di validità dell'Accordo Quadro e nei limiti quantitativi qui previsti, e potranno avere una durata massima pari a 48 mesi dalla data della loro sottoscrizione. Le Convenzioni di Cassa conterranno l'indicazione dei singoli servizi che ciascun Istituto potrà acquistare nell'ambito della Convenzione stessa.

4. Ciascuna Convenzione di Cassa sarà trasmessa al Gestore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), firmato digitalmente; entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, il Gestore dovrà restituire al mittente, con le medesime modalità, la Convenzione di Cassa firmata digitalmente, per accettazione.

5. Le singole Convenzioni di Cassa potranno, se del caso, essere oggetto di appositi atti aggiuntivi, volti ad integrarne i contenuti tecnico-prestazionali o quelli di natura economica, nei limiti consentiti dal presente Accordo Quadro.

6. La titolarità e la gestione contrattuale dei diritti e degli obblighi discendenti dalla singola Convenzione spetterà unicamente al singolo Istituto che l'ha sottoscritta. E' esclusa qualunque forma di responsabilità solidale e/o manleva del Consorzio CONS.AL.F.I.L. o degli altri Istituti

aderenti, sia verso il Gestore che verso terzi soggetti, per fatti attinenti all'esecuzione delle singole Convenzioni.

#### **Art. 6 (Organi di governo dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni)**

1. L'esecuzione dell'Accordo Quadro avverrà sotto il ministero delle persone individuate dal Dirigente Scolastico e/o dal DSGA e dell'Appaltatore. Gli stessi provvederanno ad individuarli al momento della sottoscrizione della Convenzione.

#### **Art. 7 (Obblighi dell'Appaltatore)**

1. L'Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Accordo Quadro e del Capitolato Tecnico.

2. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione istituzionale del Servizio di Cassa.

3. L'Appaltatore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

#### **Art. 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento)**

1. Per l'erogazione del Servizio, l'Appaltatore sarà remunerato sulla base delle condizioni indicate nell'Offerta Economica Allegata al presente Accordo Quadro.

2. I prezzi offerti dall'Appaltatore hanno natura fissa ed immutabile e si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.

3. Le fatture saranno emesse dall'Appaltatore, su base trimestrale, nell'ultimo giorno del mese cui si riferiscono, e ricomprenderanno i singoli servizi erogati nell'arco del trimestre stesso, per cui non siano intervenuti in precedenza contestazioni ad opera dell'Istituto Aderente al Consorzio CONS.AL.F.I.L.. La contestazione successiva dell'Istituto Aderente interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.

4. Ai fini del pagamento, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto Aderente un report relativo alle prestazioni erogate nel corso del periodo di riferimento, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine del trimestre di riferimento. L'Istituto Aderente procederà a verificare il report

ricevuto e, in caso di approvazione dello stesso, autorizzerà l'Appaltatore ad emettere fattura.

5. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico all'Istituto che ha sottoscritto la Convenzione, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 55/13 e relativi allegati e secondo le indicazioni specifiche che saranno fornite dal Consorzio CONS.AL.F.I.L..

6. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 231/02. Per eventuali esigenze organizzative e funzionali degli Istituti aderenti al Consorzio CONS.AL.F.I.L., in sede di sottoscrizione del presente Accordo Quadro potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta giorni).

7. Il pagamento della fattura è subordinato al rispetto di tutte le condizioni di legge ed al rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

8. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

9. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario intestato all'Appaltatore presso [...], IBAN [...],

10. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono i Sigg. \_\_\_\_\_ C.F. [...].

#### **Art. 9 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie)**

1. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e con le relative Convenzioni di Cassa, in base ai principi di cui al Codice civile ed alle leggi applicabili.

2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro o delle singole Convenzioni di Cassa.

3. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.

4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

5. Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e delle singole Convenzioni di Cassa, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne il Consorzio CONS.AL.F.I.L. e/o gli Istituti Aderenti dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso il Consorzio CONS.AL.F.I.L. e/o gli Istituti Aderenti per cause riconducibili alle

attività dell'Appaltatore.

#### **Art. 10 (Avvio dell'esecuzione delle Convenzioni)**

1. Dopo che la Convenzione è divenuta efficace, il personale individuato dal Dirigente Scolastico o dal DSGA dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.
2. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione detto personale, in contraddittorio con quello designato dall'Appaltatore, redige e sottoscrive apposito verbale in duplice esemplare.
3. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nella Convenzione di Cassa per fatto o colpa dell'Istituto, l'Appaltatore può chiedere di recedere dalle stesse.
4. Qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione delle Convenzioni di Cassa superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di accogliere l'istanza di recesso.
5. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Istituto Aderente per l'avvio dell'esecuzione della Convenzione di Cassa. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell'Istituto Aderente di risolvere la Convenzione stessa

#### **Art. 11 (Sospensione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa)**

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e della Convenzione di Cassa, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro o della Convenzione.
2. Quando, per l'effetto di forza maggiore, l'Appaltatore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Accordo Quadro e nelle relative Convenzioni di Cassa, il medesimo ne farà denuncia descrivendo nel dettaglio l'evento di forza maggiore.
3. Per la sospensione del Servizio, qualunque ne sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.
4. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dall'Accordo Quadro e dalla Convenzione di Cassa per l'esecuzione del Servizio.
5. La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non



eseguite per effetto della sospensione parziale e l'importo totale del Servizio previsto nello stesso periodo. È facoltà delle Parti stabilire di comune accordo gli effetti della sospensione parziale sull'Accordo Quadro e sulla Convenzione di Cassa, in termini di differimento, qualora per la natura delle prestazioni, le relative modalità di rendicontazione o altre cause non risulti possibile, o divenga estremamente complesso, il calcolo di cui sopra.

6. Le sospensioni, disposte ai sensi del presente articolo, permangono per il solo tempo necessario e fino alla cessazione degli eventi che hanno comportato la sospensione e comportano il differimento del termine di durata dell'Accordo Quadro e della Convenzione di Cassa per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione.

#### **Art. 12 (Sospensioni illegittime)**

1. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle stabilite dal precedente art. 11 sono considerate illegittime, e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.

2. Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione del Servizio.

#### **Art. 13 (Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore)**

1. Nessuna variazione o modifica all'Accordo Quadro o alle Convenzioni di Cassa può essere introdotta ad iniziativa dell'Appaltatore.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

#### **Art. 14 (Modifica dell'Accordo Quadro o della Convenzione durante il periodo di efficacia)**

1. La Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione al presente Accordo Quadro e alle Convenzioni di Cassa, se non nei casi previsti dall'art.106 del Codice.

#### **Art. 15 (Penali)**

1. L'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere le seguenti penali nelle specifiche fattispecie di seguito previste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.:

a) **1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale della Convenzione, in caso di mancata disponibilità del Servizio OIL e del Servizio di Remote Banking per un tempo superiore alle 4 ore solari;

b) **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale della Convenzione, per ogni giorno solare di ritardo nella trasmissione della Convenzione stessa sottoscritta per accettazione, rispetto al termine di 2 giorni lavorativi successivi alla ricezione della suddetta Convenzione di Cassa, stabilito nel

presente Accordo Quadro;

c) **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale della Convenzione, per ogni giorno solare di ritardo nell'effettuazione di un'operazione da parte del Gestore, rispetto ai termini stabiliti dal presente Accordo o dalla Convenzione, qualora più favorevoli, o dalla legge;

d) **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale della Convenzione, per ogni giorno solare di ritardo nella trasmissione di ordini di pagamento, ordini di riscossione e altri documenti eventualmente richiesti dall'Istituto

e) **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale della Convenzione, per ogni giorno solare di ritardo nell'esibizione di documenti richiesti dall'Istituto

2. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro.

3. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

6. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

7. L'Istituto scolastico, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

9. L'Istituto, su motivata richiesta dell'Appaltatore, può operare la totale o parziale disapplicazione delle penali qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile all'Appaltatore, oppure qualora le penali siano manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse dello stesso Istituto. In caso di disapplicazione all'Appaltatore non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo.

#### **Art. 16 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro, delle Convenzioni di Cassa e di subappalto).**

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere il presente Accordo Quadro e le Convenzioni di Cassa e di avvalersi del subappalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

#### **Art. 17 (Recesso)**

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante e/o l'Istituto Aderente potranno recedere dal presente Accordo Quadro e dalle relative Convenzioni di Cassa, in tutto o in parte, in qualunque

tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai Servizi eseguiti. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 109, comma 1, del Codice, l'Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.

2. Il Consorzio e l'Istituto Aderente potranno recedere dal presente Accordo Quadro in ogni momento, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

3. In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al presente Accordo Quadro e alle relative Convenzioni di Cassa, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.

4. Il recesso del singolo Istituto Aderente al Consorzio dalla Convenzione stipulata non comporta recesso del Consorzio dall'Accordo Quadro, ma è limitato alla Convenzione medesima.

#### **Art. 18 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)**

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Accordo Quadro e delle relative Convenzioni di Cassa si applicano le disposizioni del codice civile.

3. L'Appaltatore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dall'Accordo Quadro per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Accordo Quadro e per tutta la durata del medesimo.

4. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

5. L'Appaltatore prende atto che la Stazione appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

6. Il Consorzio eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti.

### **Art. 19 (Risoluzione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa)**

1. Il presente Accordo Quadro e le relative Convenzioni di Cassa potranno essere sottoposti a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro.
4. Il presente Accordo Quadro si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip avente ad oggetto Servizi comparabili con quelle oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012.
5. In ogni ipotesi di risoluzione dell'Accordo Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli, la risoluzione stessa comporterà, in via automatica, la risoluzione automatica delle Convenzioni di Cassa in corso di esecuzione, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

### **Art. 20 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Rete di Scuole che nei rapporti con la Filiera delle Imprese, nei limiti di quanto previsto dalla Deliberazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
  - a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell'Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all'art. 9;
  - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
  - c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla

provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/10;

e) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;

f) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

3. Per quanto concerne il presente Accordo Quadro, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

b) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

#### **Art. 21 (Lavoro e sicurezza)**

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva, ed osserverà per l'intera durata dell'Accordo Quadro e delle relative Convenzioni, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga verso la Stazione Appaltante e verso tutti gli Istituti facenti parte del Consorzio a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e

sicurezza, di cui sopra.

4. Il singolo Istituto convenzionato, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore accertato dalle autorità competenti sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

5. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e delle relative Convenzioni di Cassa è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.

6. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.

7. Le Parti dichiarano che, ai sensi del comma 5, dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, i costi relativi alla sicurezza sono pari a € [...],**00 (Euro [...]/00)**, in conformità a quanto indicato dall'Appaltatore nella propria Offerta Economica.

#### **Art. 22 (Spese)**

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa, ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

#### **Art. 23 (Foro competente)**

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo Quadro sarà esclusivamente competente il Foro di Potenza, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

#### **Art. 24 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)**

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati») e dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»)

2. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione dei Lavori potrebbe comportare la conoscenza di

dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.

3. Le Parti si obbligano a rispettare le disposizioni del D.lgs. 196/03 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, del Regolamento UE 679/2016 e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegnano a rispettare nel tempo tutte le normative successive anche laddove risultino maggiormente restrittive e vincolanti rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

4. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

5. Le persone preposte alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, saranno designate tempestivamente dalle parti.

#### **Art. 25 (Varie)**

1. Il presente Accordo Quadro, e le Convenzioni che saranno sottoscritte in sua esecuzione, è regolato dalla Legge Italiana.

2. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Accordo Quadro o delle relative Convenzioni di Cassa sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dell'Accordo Quadro o delle Convenzioni di Cassa nella loro interezza.

3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.

4. Ogni modifica successiva dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa dovrà essere stabilita per iscritto.

5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.

6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Accordo Quadro, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Potenza, \_\_\_\_\_

L'APPALTATORE

Il Consorzio CON.SAL.FIL.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli dell'Accordo Quadro: Art. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati); Art. 2 (Oggetto e valore dell'Accordo Quadro); Art. 3 (Durata e decorrenza dell'Accordo Quadro ed eventuali proroghe); Art. 4 (Modalità generali di esecuzione del Servizio); Art. 5 (Stipula delle Convenzioni di Cassa); Art. 6 (Organi di governo dell'Accordo Quadro ); Art. 7 (Obblighi dell'Appaltatore); Art. 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Art. 9 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie); Art. 10 (Avvio dell'esecuzione delle Convenzioni); Art. 11 (Sospensione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa); Art. 12 (Sospensioni illegittime); Art. 13 (Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore); Art. 14 (Modifica dell'Accordo Quadro o della Convenzione durante il periodo di efficacia); Art. 15 (Penali); Art. 16 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e di subappalto); Art. 17 (Recesso); Art. 18 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti); Art. 19 (Risoluzione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa); Art. 21 (Clausole risolutive espresse); Art. 22v(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione dell'Accordo Quadro); Art. 20 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 21 (Lavoro e sicurezza); Art. 22 (Spese); Art. 23 (Foro competente); Art. 24 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni); Art. 25 (Varie)

L'APPALTATORE

Il Consorzio CON.SAL.FIL.

\_\_\_\_\_